

n. 1847/2021 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona

Sezione III civile

composta dai seguenti Magistrati:

DOTT. Antonella Guerra	PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari	GIUDICE REL.
DOTT. Silvia Rizzuto	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 3 marzo 2021

DA

dagli avv.ti rappresentato e difeso
entrambe del foro di
Mantova con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati, rispettivamente, in atto di citazione nelle
memoria di costituzione depositata il 18.12.2023

ATTORE

CONTRO



rappresentato e difeso dall'avv NEGRI
GIANLUCA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e
risposta/memoria di costituzione

CONVENUTO

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE: come da verbale di udienza del 28.9.2023

PARTE CONVENUTA: come da verbale di udienza del 28.9.2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale
, al fine di far accertare l'apocrifia del testamento olografo apparentemente redatto
in data 6 giugno 2018 dal proprio prozio , deceduto il 17.10.2019, nel
quale il convenuto era stato indicato quale erede universale del de cuius.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la fondatezza nel merito della pretesa
avversaria svolgendo in particolare diffuse critiche alla consulenza grafoscopica che era
stata allegata all'atto di citazione.

La causa è stata quindi istruita mediante lo svolgimento di una ctu grafologica finalizzata
ad accertare l'autografia da parte di del testamento.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti coglie nel segno l'eccezione di difetto di
legittimazione attiva dell'attore che il convenuto ha sollevato per la prima volta all'udienza
del 16 marzo 2023.

Sul punto occorre innanzitutto precisare che la mancanza del presupposto in esame può
essere eccepita, o rilevata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio cosicchè non osta
alla relativa valutazione la circostanza che la difesa del convenuto abbia svolto per la
prima volta delle deduzioni al riguardo solo dopo l'espletamento della ctu.

Ciò precisato merita di essere condiviso il rilievo del convenuto secondo cui i documenti
prodotti sub nn. 17 e 18 dall'attore non sono idonei a comprovare l'albero genealogico
prodotto dall'attore (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) ed in particolare che il defunto

fosse figlio del signor e della signora

Infatti dalla attestazione prodotta sub 17 si evince che presso gli archivi dell'Anagrafe del



Comune di Curtatone, "NON risultano esistere dati anagrafici (schede personali e famiglia) riguardanti la persona in oggetto (vale a dire del signor) o degli stessi genitori" (cfr. doc. 17 di parte attrice), mentre il certificato di stato famiglia storico rilasciato dal Comune di Mantova non contiene alcun riferimento al grado di parentela intercorrente tra i soggetti residenti in Via Borgofreddo n. 12, presso la famiglia di , nel periodo compreso tra il 31/12/1928 e il 02/08/1932 (cfr. doc. 18 di parte attrice); Parimenti i certificati storici di stato famiglia prodotti dall'attore non contengono nessuna indicazione circa il grado di parentela intercorrente tra le persone ivi indicate, evidenziando semplicemente che, ad una certa data, certi soggetti dimoravano o risiedevano presso una medesima abitazione.

Alla luce delle suddette lacune documentali non è quindi dato sapere se fosse realmente figlio di

Dalla lettura dei certificati di stato famiglia rilasciati dal Comune di Goito e dal Comune di Melara (cfr. doc. 15 allegato alla 2° memoria 183 c.p.c. di parte attrice) emerge poi solamente che era il figlio della signora , senza alcun riferimento al padre e, a ben vedere, non è stato prodotto nessun certificato che attesti che la signora fosse la moglie di .

Ancora, l'attore non ha nemmeno prodotto il certificato dal quale si possa evincere che egli è figlio del signor e della signora .

Per completezza va anche evidenziato che l'attore non ha nemmeno assolto all'onere di dimostrare che non esistono in vita altri eredi legittimi del de cuius che la più recente giurisprudenza di legittimità addossa a colui che affermandosi erede, impugni un testamento asseritamente ritenuto nullo o annullabile, (Cassazione Civile, Sez. VI - 2, (data ud.08/10/2020) del 09/11/2020, n. 25077).

Alle evidenziate plurime e gravi carenze documentali non può supplire il riferimento, fatto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. dal difensore del convenuto, alla qualità di pronipote del de cuius, in quanto si tratta di una allegazione che non proviene dalla parte e che pertanto è priva di valenza confessoria, e nemmeno il capitolo di prova orale da lui formulato che risulta del tutto generico e valutativo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico dell'attore in applicazione del principio della soccombenza.



Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal dm. 147/2022, assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.

Al convenuto spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % dell'importo riconosciuto a titolo di compenso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dall'attore nei confronti del convenuto e per l'effetto condanna il primo a rifondere al secondo le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa;
condanna altresì l'attore a rifondere al convenuto le spese della espletata ctu che lo stesso abbia anticipato.

Verona 19 marzo 2024

Il Giudice Relatore

Dott. M. Vaccari

La Presidente
Dott.ssa A. Guerra

